

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 8/9 del 2018

In questo numero:

Speciale Modulistica 2018

Redditi 2018-SP per le società di persone ed equiparate

Modelli e Istruzioni

Le istruzioni sono integrate da link alle circolari e risoluzioni richiamate

Istruzioni e modelli per la dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2018, prot. n. 24821/2018, recante: «Approvazione del modello di dichiarazione "Redditi 2018-SP", con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2018 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2017.».

SOMMARIO – Finanza & Fisco n.

7 del 2018

In questo numero:

Speciale Modulistica 2018

Il modello “Redditi 2018-PF” fascicoli 1, 2 e 3, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2018 per il periodo d’imposta 2017

Le istruzioni sono integrate dai link alle circolari e risoluzioni richiamate.

I modelli e le istruzioni sono stati prelevati dal sito internet: www.agenziaentrate.it il giorno 22.05.2018 e tengono conto delle modifiche apportate dal provvedimento del 21 maggio 2018, n. 101781.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 5/6 del 2018

In questo numero:

STAGIONE DICHIARATIVA 2018

La Guida 2018

alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche
relativa all’anno d’imposta 2017

Detrazioni, crediti di imposta, deduzioni e documenti da presentare e conservare: tutti gli obblighi nella circolare-guida 2018 delle Entrate

Il testo della circolare-vademecum dell’Agenzia delle Entrate

n. 7 del 27 aprile 2018 sulle spese detraibili/deducibili, crediti d'imposta ed altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità.

Distributori di carburanti a elevata automazione: tracciato unico per la trasmissione dei corrispettivi giornalieri



Via libera alle regole per la comunicazione dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione. I criteri sono stati definiti con un [provvedimento adottato oggi congiuntamente dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dal Direttore dell'Agenzia Dogane e Monopoli](#), sentito il Ministero dello Sviluppo economico. Con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti degli operatori, la trasmissione dei dati avviene attraverso un unico tracciato, sia per l'acquisizione dei corrispettivi delle cessioni di carburanti verso i consumatori finali, sia per la successiva digitalizzazione del registro di carico/scarico.

Il [provvedimento](#) – che si inserisce nell'ambito di una serie

di interventi finalizzati a fronteggiare i fenomeni fraudolenti nel settore dei carburanti, tra cui rientra anche l'obbligo della fatturazione elettronica – individua le informazioni da memorizzare e trasmettere telematicamente (con le relative specifiche tecniche) e anche i soggetti obbligati a effettuare l'adempimento a partire dal 1° luglio 2018. Le specifiche tecniche e operative per l'utilizzo dei servizi digitali per la trasmissione delle informazioni sono pubblicate nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia Dogane e Monopoli e dell'Agenzia delle Entrate.

I dati da memorizzare e trasmettere

In base a quanto previsto dalla [Manovra 2018](#), le informazioni da memorizzare e inviare riguardano i corrispettivi giornalieri derivanti dalle cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Come per l'obbligo di emissione della fattura elettronica, i nuovi adempimenti saranno obbligatori dal prossimo 1° luglio, limitatamente a un numero contenuto di operatori. Il tracciato unico per la trasmissione dei dati dovrà essere inviato all'Agenzia Dogane e Monopoli con cadenza mensile, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Sarà poi l'Agenzia Dogane e Monopoli a riversare all'Agenzia delle Entrate i dati di sua competenza, nel rispetto di misure che garantiscano la sicurezza informatica. Le due Agenzie, declinando il principio *once only*, attivano l'interoperabilità mirata sia alla riduzione degli oneri in capo agli operatori, sia a incrementare l'emersione di fenomeni fraudolenti.

I soggetti obbligati

La decorrenza dell'adempimento dal 1° luglio prossimo riguarda, come accennato, solo i gestori di impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio a elevata automazione, in cui il rifornimento avviene esclusivamente in modalità *self service* prepagato. Gli impianti interessati sono quelli provvisti di sistemi automatizzati per la rilevazione

dei dati, di terminali per il pagamento e di sistemi informatici per la gestione dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante. Con successivi provvedimenti saranno gradualmente individuate le altre categorie di operatori che dovranno effettuare la comunicazione, fermo restando che il termine ultimo per l'avvio dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica è fissato al 1° gennaio 2020. (*Comunicato Stampa Entrate-Dogane del 28 maggio 2018*)

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate d'intesa con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 28 maggio 2018, prot. n. 106701](#), recante: «Regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127», pubblicato il 28.05.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

“Redditi” Sp, Sc ed Enc e modello Irap: disponibili online i software di compilazione e controllo

Disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate le prime versioni dei software che permettono di compilare e verificare i modelli dichiarativi per le società e enti non commerciali.

Rilasciato anche l'applicativo per la compilazione e il controllo del modello Irap 2018. I software consentono di predisporre i file e verificare la presenza di possibili errori nei dati inseriti. Il nuovo pacchetto di software segue il rilascio dell'applicativo per il modello Redditi Persone fisiche 2018 del 10 maggio 2018.

Iper ammortamento: dal Mise arrivano nuovi chiarimenti su beni agevolabili e interconnessione

Online la nuova circolare Mise (del 23 maggio 2018) che fornisce chiarimenti sulla portata dei requisiti obbligatori dell'interconnessione e dell'integrazione automatizzata, e sull'applicazione del beneficio a tipologie di beni strumentali materiali non specificati negli esempi nella circolare del 30 marzo 2017 e nelle FAQ pubblicate il 19 maggio 2017 e il 12 luglio 2017. (Link sito web Mise)

In Gazzetta il decreto Mef recante linee guida in

materia di prezzi di trasferimento

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2018 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2018, recante le linee guida per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento.

Protezione dei Dati Personali negli studi legali: il CNF pubblica le linee guida

In vista dell'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, noto anche come GDPR, il Consiglio nazionale forense ha diffuso una guida, corredata da schede pratiche e relativa modulistica. Il GDPR, sarà direttamente applicabile negli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018 e gli studi legali, indipendentemente dalla loro dimensione, dalla struttura e dall'area di attività dovranno adeguarsi.

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). Disponibile la procedura per la comunicazione dei dati di contatto

Sul sito www.garanteprivacy.it è disponibile una procedura online per la comunicazione del nominativo.

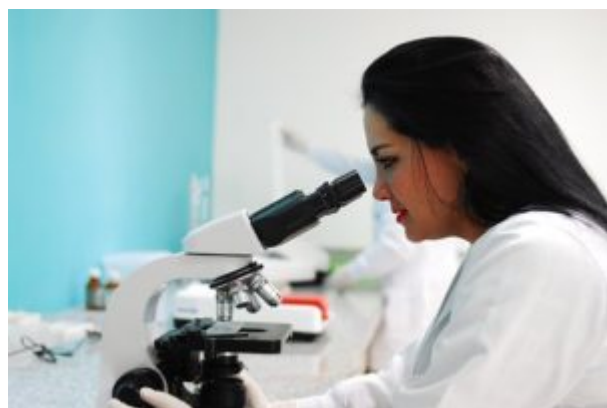
Ecobonus. Modificate le regole per la cessione del credito d'imposta

Arrivano i chiarimenti delle Entrate sulla cessione dell'Ecobonus, vale a dire il credito d'imposta per gli interventi di efficientamento energetico, ulteriormente rafforzato con la legge di Bilancio 2018.

Con la circolare n. 11/E, l'Agenzia, chiarisce che i contribuenti possono cedere il credito d'imposta sia ai fornitori che hanno effettuato l'intervento sia ad altri soggetti privati, tra i quali rientrano gli organismi associativi, inclusi consorzi e società consortili, anche se partecipati da soggetti finanziari, ma non in quota maggioritaria e senza detenerne il controllo. Allo stesso modo, la cessione dell'Ecobonus può avvenire nei confronti delle Energy Service Companies (le cosiddette "Esco", ovvero

società che effettuano interventi per l'efficientamento energetico, accettando un rischio finanziario) e delle Società di Servizi Energetici (Sse) che offrono servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione degli interventi di risparmio energetico. La circolare ribadisce – come prevede la norma – il divieto di cessione diretta a società finanziarie, fatta eccezione per i casi in cui il contribuente cedente sia un soggetto no tax area, unico caso nel quale la legge ammette l'eventuale cessione a banche e intermediari finanziari.

Bonus ricerca e sviluppo: soluzioni applicative in caso di fusioni, trasformazioni, scissioni e conferimenti



Nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul credito d'imposta per ricerca e sviluppo. Con la [circolare n. 10/E di oggi](#), elaborata d'intesa con il Ministero dello Sviluppo economico, l'Agenzia affronta gli aspetti che possono sorgere

quando i beneficiari del credito – che si applica per i sei anni dal 2015 al 2020 – sono interessati da operazioni straordinarie, come trasformazioni, fusioni, scissioni e conferimenti, indicando le soluzioni applicative.

Niente sanzioni e utilizzo dell'eventuale maggior credito

Il documento delle Entrate passa in rassegna le principali casistiche di operazioni straordinarie, al fine di indicare i criteri per la corretta determinazione del credito. A questo riguardo, va subito rilevato che, considerate le condizioni di obiettiva incertezza della normativa di riferimento, l'Agenzia afferma che **saranno tutelate quelle imprese** che – avendo applicato criteri interpretativi diversi da quelli ora indicati – hanno ottenuto un beneficio maggiore o minore di quello spettante alla luce della nuova circolare. Da un lato, quindi, nessuna sanzione sarà applicata nell'ipotesi in cui una parte del credito sia stato indebitamente utilizzato in compensazione per effetto di un calcolo effettuato utilizzando soluzioni interpretative diverse da quelle contenute nella circolare. Dall'altro lato, **se il credito effettivamente spettante risulterà maggiore di quanto in precedenza calcolato, le imprese, che dovranno presentare una dichiarazione integrativa a favore, potranno utilizzarlo in compensazione.**

Il calcolo del credito

La [circolare](#) individua tre principi di carattere generale alla base delle regole di calcolo:

- l'autonomia della disciplina agevolativa rispetto alla ordinaria disciplina di determinazione del reddito d'impresa (e dell'imposta);
- l'autonomia dei singoli periodi di imposta;
- il ragguaglio alla durata dei periodi di imposta dei parametri rilevanti ai fini del calcolo del *bonus* (importo minimo degli investimenti; tetto massimo annuale; media storica di riferimento).

Dalle trasformazioni ai conferimenti

La [circolare](#) illustra inoltre numerosi esempi pratici. Nei casi di **trasformazione**, viene chiarito che l'operazione deve

essere neutrale ai fini dell'esistenza del diritto al credito e alla sua quantificazione: ciò significa che la somma dei crediti maturati nei periodi *ante* e *post* trasformazione non può essere diversa dall'ammontare del credito che sarebbe determinabile nel caso in cui non ci fosse stata l'operazione.

Quanto alle **fusioni**, l'Agenzia si sofferma sulla distinzione tra le operazioni effettuate nel corso di uno degli anni rilevanti per il calcolo della media storica di riferimento (quello in corso al 31 dicembre 2014 e i due precedenti) e quelle realizzate durante il periodo di applicazione dell'agevolazione. In quest'ultimo caso, si prevedono criteri diversi a seconda che l'operazione abbia o meno effetti retroattivi.

Per le **scissioni**, la soluzione indicata dalle Entrate è quella dell'attribuzione analitica della media storica di riferimento tra le società beneficiarie e tra queste e la stessa scissa. Alla stregua di un'operazione di scissione viene trattato il **conferimento di azienda** effettuato nell'ambito del gruppo o tra parti correlate, considerata l'unicità del soggetto economico. (*Comunicato stampa Agenzia delle entrate* 16 maggio 2018)

[Link al testo della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10 E del 16 maggio 2018](#), con OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Problematiche applicative in presenza di operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni e conferimenti) – Art. 3, del DL 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L 21/02/2014, n. 9 come modificato dai commi 15 e 16 dell'art. 1 della L 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) – Decreto 27/05/2015

Link ai documenti richiamati nella circolare:

[Circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 9 Febbraio 2018, n. 59990, con OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi](#)

fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Ulteriori istruzioni sull'applicazione della disciplina del nel settore del software – Documentazione che l'impresa è tenuta a predisporre e conservare per i successivi controlli – Art. 3, del D.L. 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L. 21/02/2014, n. 9 – Decreto 27/05/2015 – Comunicazione della Commissione Ue (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 121 E del 9 ottobre 2017 – OGGETTO: Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo -Articolo 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, e successive modificazioni e integrazioni – Modifica dell'esercizio sociale –Indicazioni per la corretta determinazione dell'agevolazione

Circolare n. 13 E del 27 aprile 2017 – OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Art. 3, del DL 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L ...

Risoluzione n. 12 E del 25 gennaio 2017 – OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (Bonus R&S) – Cumulabilità del credito ...

Circolare n. 5 E del 16 marzo 2016 – OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – Incentivi fiscali alla ricerca – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Art. 3, del DL n. 145/2013, conv., con mod., dalla L n. 9/2014, ...

Risoluzione n. 97 E del 25 novembre 2015 – OGGETTO: RISCOSSIONE – AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo – Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo ...

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015 (*in "Finanza & Fisco" n. 15/2015, pag. 1071*), con

il quale sono state adottate le disposizioni applicative necessarie al pieno funzionamento del **bonus R&S**, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione in caso di fruizione indebita.

Modificata la normativa antiriciclaggio. Dalla “adeguata verifica” nuovi dati per Agenzia delle entrate e Guardia di finanza

Il Consiglio dei Ministri di oggi, mercoledì 16 maggio 2018, sotto la presidenza del Presidente Paolo Gentiloni, ha approvato, tra gli altri, un decreto legislativo, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/2258 recante modifica alla direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio» (Presidenza del Consiglio e Ministero dell'economia e delle finanze – esame definitivo).

Cumulo Inps - Casse professionali. Cassa Forense e Cassa dei Ragionieri hanno sottoscritto le convenzioni

Sono operativi gli accordi con Enpam (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e Odontoiatri), Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti), Enpapi (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica), Enpaf (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti), Enpav (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari), Enpap (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi), Eppi (Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati), Cipag (Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri), Inpgi (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani), Cassa Forense e Cnpr (Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali).

Soggetti nuovi OIC. Ai fini IRES, il corrispettivo per la costituzione di diritto di

superficie a tempo rileva anno per anno

Ai fini IRES, il corrispettivo conseguito per la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato, contabilizzato secondo la maturazione contrattuale, concorre alla formazione del reddito d'impresa come ricavo (e non come plusvalenza) così come imputato in bilancio, in coerenza con il principio di derivazione rafforzata recato dall'articolo 83 del TUIR. È quanto chiarito dalla [risoluzione n. 37 E del 15 maggio 2018](#).

[Link al testo della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37 E del 15 maggio 2018](#), con oggetto: IRES (Imposta sul reddito delle società) – Determinazione del reddito complessivo- Soggetti Nuovi OIC a norma dell'articolo 83, comma 1-*bis*, del TUIR – Corrispettivo della concessione del diritto di superficie a tempo determinato – Contabilizzazione dei ricavi in base alla maturazione contrattuale, analogamente a quanto avviene nelle locazione – Applicazione del principio di derivazione rafforzata – Rilevazione come “*ricavi*” (e non come plusvalenza) dei canoni periodici spettanti per la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato – Ammissibilità – Art. 83 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917

Richiesta per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno.

Nuova release del software di compilazione

Disponibile una nuova versione (versione 1.1.1) del software CIM17. Applicativo consente la compilazione delle richieste di attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, istituito dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'art. 7-quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18) e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all'Agenzia delle Entrate.

Firmato il decreto Mef recante linee guida in materia di prezzi di trasferimento

È stato firmato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 maggio 2018, recante le linee guida per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento.

Responsabile della Protezione dei Dati. Il Garante pubblica il fac-simile della comunicazione

Nei prossimi giorni disponibile una procedura *online* per la trasmissione telematica nominativo



Comunicazione dei dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati - RPD (art. 37, par. 7 del Regolamento UE/2016/679 - RGPD)

A. Dati del soggetto che effettua la comunicazione

Cognome* Nome*
E-mail* Conferma E-mail*
nella sua qualità di ☐ rappresentante legale o ☐ delegato del rappresentante legale
Cognome* Nome*
☐ dichiara di aver preso visione dell'informazione sul trattamento dei dati personali
comunica i seguenti dati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, par. 7, del RGPD.

In base all'articolo 37, paragrafo 7 del [Regolamento UE/2016/679](#) occorre che i soggetti pubblici e privati comunichino al Garante per la protezione dei dati personali il

nominativo del [Responsabile della Protezione dei dati](#), se designato.

Questa disposizione mira a garantire che le autorità di controllo possano contattare il Responsabile della Protezione dei Dati in modo facile e diretto, come chiarito nelle [Linee guida](#) sui Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) adottate dal Gruppo Articolo 29 (WP 243 rev. 01 – punto 2.6).

Si ricorda, infatti, che in base all'articolo 39, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento, il **Responsabile della Protezione dei Dati funge da punto di contatto fra il singolo ente o azienda e il Garante.**

Nei prossimi giorni sul sito www.garanteprivacy.it sarà resa disponibile una procedura online per la comunicazione del nominativo.

Per facilitare i soggetti tenuti all'adempimento è intanto disponibile un [fac-simile in formato .pdf](#) – **da non utilizzare per la comunicazione al Garante – che consente di**

familiarizzare con l'adempimento e verificare, prima di iniziare la compilazione online, quali saranno le informazioni richieste. *(Così, comunicato web Garante per la protezione dei dati personali del 14 maggio 2018)*

Rush finale per rottamazione, web vince su sportelli

Ultimi giorni a disposizione dei contribuenti interessati alla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle. Scade martedì 15 maggio, infatti, il termine fissato dalla legge per presentare la domanda di adesione al provvedimento che consente di pagare l'importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Grazie ai servizi online di Agenzia delle entrate-Riscossione, da cui è arrivato oltre il 50% delle richieste, è possibile presentare la domanda fino alla tarda serata del 15 maggio, quindi anche dopo l'orario di chiusura degli sportelli. Bisognerà però fare attenzione ai limiti di orario indicati sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it.

Il 15 maggio scade la

“Rottamazione” delle cartelle. Sportelli riscossione aperti sabato 12 maggio

Sabato 12 maggio gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione resteranno aperti per assistere i cittadini che hanno necessità di recarsi direttamente agli uffici. È il primo dei cinque sabati di apertura straordinaria previsti dal nuovo contratto collettivo nazionale siglato a marzo scorso dai vertici di Agenzia delle entrate-Riscossione e dalle organizzazioni sindacali del settore. Gli sportelli saranno aperti dalle ore 8,15 alle ore 13,15 e saranno forniti tutti i tradizionali servizi, ad eccezione di quelli di cassa.

**Somme versate in ritardo a
seguito della notifica di una
cartella di pagamento: dal
prossimo 15 maggio 2018
fissata al 3,01% la misura
degli interessi di mora**



A partire dal 15 maggio 2018 gli interessi di mora diventano più leggeri per tutte le somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento. Un [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate](#), infatti, ha rideterminato il tasso da applicare su base annua, che passa dal 3,50 al **3,01 per cento**. La nuova misura degli interessi (prevista dall'art. 30 del D.P.R. n. 602/73) è stata fissata sulla base della media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2017/31.12.2017.

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 maggio 2018, prot. n. 95624/2018:](#)

«Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602», pubblicato il 10.05.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Crediti di imposta non

spettanti e/o inesistenti: tre diverse discipline sanzionatorie e niente cumulo materiale

In caso di utilizzo in compensazione di crediti IVA inesistenti, già recuperati in ambito accertativo e sanzionati per illegittima detrazione e infedele dichiarazione, ai sensi degli articoli 6, comma 6, e 5, comma 4, del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 471, esclusa la possibilità di sanzionare, "in aggiunta", anche il successivo utilizzo in compensazione del credito inesistente.

Split payment con platea allargata. Entrano enti pubblici economici, fondazioni e società partecipate

Ulteriori chiarimenti delle Entrate sulle regole in materia di split payment. Con circolare n. 9/E, illustrato l'impatto delle norme introdotte dalla legge n. 172/2017, a partire dall'estensione, per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2018, del meccanismo della scissione dei pagamenti a una serie di nuovi soggetti, dagli enti pubblici economici alle società partecipate pubbliche.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 4 del 2018

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima online”

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

Commenti

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Novità del restyling ed esempi di compilazione di Gianluca Martani

La c.d. “scissione” dell’imponibile IRAP. Aspetti di riflessione ed evoluzione della giurisprudenza di Alvisè Bullo e Elena De Campo

Il basso appeal giudiziale per le eccezioni del contribuente sulla forza maggiore per crisi di liquidità di Antonino Russo

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale

Reati per l’omesso versamento di imposte – Crisi di liquidità

Ritenute o stipendi? La convinzione che i dipendenti necessitassero l’immediata corresponsione “di mezzi di

sostentamento necessari per loro e per le loro famiglie” salva l'imprenditore

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n. 6737 del 12 febbraio 2018: «PENALE TRIBUTARIO – Reati tributari – Reato di omesso versamento di ritenute certificate – Organizzazione delle risorse per l'adempimento del debito di imposta – Obbligo – Elemento psicologico – Crisi di liquidità – Valutazione anche l'effettività e il peso della convinzione dell'imprenditore di dover privilegiare il pagamento degli stipendi – Rilevanza nella decisione sulla carenza o meno dell'elemento soggettivo della convinzione dell'imputato dell'urgenza del pagamento delle retribuzioni, dal momento che sia i dipendenti che le loro famiglie avevano bisogno dei mezzi di sostentamento necessari per vivere – Art. 10-bis, D.Lgs. 10/03/2000, n. 74»

Una “generica” crisi di liquidità non integra l'esimente della forza maggiore

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n. 11035 del 13 marzo 2018: «PENALE TRIBUTARIO -Reato di omesso versamento di IVA – Elementi costitutivi del reato – Dolo generico – Mera coscienza e volontà di omettere il versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale per un ammontare superiore alla soglia per ciascun periodo d'imposta – Art. 10-ter, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 • PENALE TRIBUTARIO – Reato di omesso versamento di IVA – Elemento psicologico – Colpevolezza del soggetto attivo – Organizzazione delle risorse per l'adempimento del debito di imposta – Obbligo – Crisi di liquidità – Rilevanza – Esclusione – Limiti – Obblighi precisi oneri di allegazione per l'esclusione della colpevolezza • PENALE TRIBUTARIO – Reato di omesso versamento di IVA – Cause di esclusione del dolo e della colpa – Forza Maggiore – Nozione – Art. 45 c.p. • PENALE TRIBUTARIO – Reati tributari – Omesso versamento di tributi – Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario – Estinzione del debito tributario ai sensi

dell'art. 13 D.Lgs. 74/2000 come novellato dal dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 – Procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015 – Applicabilità anche dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento – Sussistenza – Ragioni – Applicazione del principio del favor rei – Art. 13, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 – Art. 2 c.p.»

Le società tra avvocati producono reddito d'impresa



Sul piano fiscale alle società tra avvocati costituite sotto forma di società di persone, di capitali o cooperative, si applicano le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), **da qualsiasi fonte provenga è considerato reddito d'impresa**. In estrema sintesi, questo è il contenuto della [risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 35 del 7 maggio 2018](#).

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.](#)

[35 E del 7 maggio 2018](#), con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Esercizio della professione forense in forma societaria – Qualificazione dei redditi prodotti dalle società tra avvocati (STP) costituite per l'esercizio dell'attività di avvocato ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come modificata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 – Reddito di impresa – Fondamento – Art. 4-*bis* della L. 31/12/2012, n. 247, introdotto dall'art. 1, comma 141 della L. 04/08/2017, n. 124

Studi di settore, il cassetto fiscale si arricchisce di nuovi dati

Ancora più informazioni condivise con i contribuenti che rientrano negli studi di settore. Da oggi, infatti, il prospetto riepilogativo del cassetto fiscale, contenente le informazioni più significative degli studi presentati nei precedenti periodi d'imposta, viene integrato con i dati e le notizie relative al quinquennio 2012-2016.

Dai Consulenti del Lavoro una guida all'utilizzo delle

nuove regole in materia di privacy

Dal 25 maggio 2018 troverà piena applicazione la nuova normativa in materia di privacy che, come previsto dall'art. 99 del Regolamento UE 2016/679, è obbligatoria in tutti i suoi elementi e abroga espressamente la direttiva 95/46/CE. Per questo motivo la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha diffuso un vademecum sui nuovi adempimenti privacy.

Il documento si rivolge ai Consulenti del Lavoro con l'obiettivo di indicare le novità più significative in relazione agli adempimenti necessari ai fini del rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, alla luce della applicazione del Regolamento UE 2016/679. L'approfondimento è arricchito da uno schema sinottico di riepilogo degli adempimenti e degli obblighi; nonché da modelli per l'informativa e il consenso.

Invitati gli ordini professionali ad incentivare i propri iscritti all'utilizzo del processo tributario telematico

Il tempestivo utilizzo del PTT, nelle more della sua obbligatorietà, offrirà indubbi vantaggi: consentirà, in primis, un risparmio di tempo e di costi, in quanto non sarà

più necessario recarsi fisicamente negli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie (Provinciali e Regionali) per depositare atti e documenti; permetterà, inoltre, di familiarizzare fin d'ora con una procedura che diverrà a breve obbligatoria ed, infine, darà modo ai professionisti di segnalare eventuali aree di miglioramento degli applicativi. Questo il messaggio inviato con nota del 5 aprile 2018 della Direzione della Giustizia tributaria, ufficio di segreteria regionale Marche, agli ordini professionali per incentivare gli iscritti all'utilizzo del processo tributario telematico.

Bando per l'ammissione all'esame di idoneità professionale di revisore legale. Termine al 24 maggio 2018

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 33 del 24 aprile 2018 il bando per l'ammissione all'esame di idoneità professionale per l'esercizio della revisione legale.

Il termine di presentazione delle domande è fissato alle ore 23.59 del giorno 24 maggio 2018.

Modificata la modulistica 2018 degli studi di settore: richieste ulteriori informazioni alle imprese in regime di contabilità semplificata

Ulteriori informazioni imprese in regime di contabilità semplificata

Componenti reddituali positive che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione della regola prevista dal regime di "provisionato" e che, quindi, non concorrono alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di applicabilità previsti dal regime di "deduzione"

2901 Componenti reddituali positive che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione della regola prevista dal regime di "provisionato" e che, quindi, concorrono alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di applicabilità previsti dal regime di "deduzione"

2902 Componenti reddituali negative che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione della regola prevista dal regime di "provisionato" e che, quindi, non concorrono alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di applicabilità previsti dal regime di "deduzione"

2903 Componenti reddituali negative che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione della regola prevista dal regime di "provisionato" e che, quindi, concorrono alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di applicabilità previsti dal regime di "deduzione"

2904

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 3 maggio 2018, n. 90727/2018](#), recante: «Approvazione di modifiche alla modulistica degli studi di settore e dei parametri da utilizzare per il periodo di imposta 2017», pubblicato il 03.05.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Rottamazione: il 15 maggio scade il termine

I contribuenti che aderiscono alla definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, pagheranno l'importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e

gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Per sapere quali sono le cartelle e gli avvisi che rientrano per legge nel perimetro della Definizione agevolata 2000/17, è possibile richiedere nell'area libera del portale, oltre che nell'area riservata, il prospetto informativo, un documento in cui sono indicati i carichi "definibili" e quelli "non definibili", in base alle informazioni fornite dagli enti creditori all'atto dell'affidamento all'Agente della riscossione.